



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 14/03/2025

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 58

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Contributi volontari anno 2025: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2025 dai proscrittori volontari a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.*

INDICE

1. *Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli*

2. *Versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.*
3. *Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)*
4. *Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti*
5. *Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD*
6. *Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti*
7. *Versamenti volontari nella Gestione separata*

1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del + **0,8%**, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio 2023 - dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024 - dicembre 2024.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l'importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

Sulla base della variazione dell'indice ISTAT, pertanto, per l'anno 2025:

- la retribuzione minima settimanale è pari a **241,36 euro**;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a **55.448,00 euro**;
- il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è pari a **120.607,00 euro**.

Per l'anno 2025 l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al **33%**.

L'aliquota del contributo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al **27,87%** (Allegato n. 1).

Nella tabella che segue si riportano - per gli anni dal 2025 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

| Anno | Retr. minima settimanale | Prima fascia retribuzione annua | Massimale art. 2 co.18, L. 335/95 | Aliquota IVS |
|------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2025 | € 241,36 | € 55.448,00 | € 120.607,00 | 33% |
| 2024 | € 239,44 | € 55.008,00 | € 119.650,00 | 33% |
| 2023 | € 227,18 | € 52.190,00 | € 113.520,00 | 33% |
| 2022 | € 210,15 | € 48.279,00 | € 105.014,00 | 33% |
| 2021 | € 206,23 | € 47.379,00 | € 103.055,00 | 33% |

| | | | | |
|------|-----------|--------------|---------------|--------|
| 2020 | € 206,23 | € 47.379,00 | € 103.055,00 | 33% |
| 2019 | € 205,20 | € 47.143,00 | € 102.543,00 | 33% |
| 2018 | € 202,97 | € 46.630,00 | € 101.427,00 | 33% |
| 2017 | € 200,76 | € 46.123,00 | € 100.324,00 | 33% |
| 2016 | € 200,76 | € 46.123,00 | € 100.324,00 | 32,87% |
| 2015 | € 200,76 | € 46.123,00 | € 100.324,00 | 32,87% |
| 2014 | € 200,35 | € 46.031,00 | € 100.123,00 | 32,37% |
| 2013 | € 198,17 | € 45.530,00 | € 99.034,00 | 32,37% |
| 2012 | € 192,40 | € 44.204,00 | € 96.149,00 | 31,87% |
| 2011 | € 187,34 | € 43.042,00 | € 93.622,00 | 31,87% |
| 2010 | € 184,39 | € 42.364,00 | € 92.147,00 | 31,37% |
| 2009 | € 183,10 | € 42.069,00 | € 91.507,00 | 31,37% |
| 2008 | € 177,42 | € 40.765,00 | € 88.669,00 | 30,87% |
| 2007 | € 174,46 | € 40.083,00 | € 87.187,00 | 30,87% |
| 2006 | € 171,03 | € 39.297,00 | € 85.478,00 | 30,07% |
| 2005 | € 168,17 | € 38.641,00 | € 84.049,00 | 30,07% |
| 2004 | € 164,87 | € 37.883,00 | € 82.401,00 | 29,57% |
| 2003 | € 160,85 | € 36.959,00 | € 80.391,00 | 29,57% |
| 2002 | € 157,08 | € 36.093,00 | € 78.507,00 | 29,07% |
| 2001 | £ 296.140 | £ 68.048.000 | £ 148.014.000 | 29,07% |
| 2000 | £ 288.640 | £ 66.324.000 | £ 144.263.000 | 28,57% |
| 1999 | £ 284.100 | £ 65.280.000 | £ 141.991.000 | 28,57% |
| 1998 | £ 279.080 | £ 64.126.000 | £ 139.480.000 | 28,17% |
| 1997 | £ 274.420 | £ 63.054.000 | £ 137.148.000 | 28,37% |

2. Versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Gli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD, quali Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI, e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al **33%**.

Per i proscrittori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all'anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all'adesione ai Fondi complementari. Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote:

- per i soggetti iscritti al Fondo Volo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che **non hanno aderito** ai Fondi complementari, si conferma l'aliquota del **40,82%**;
- per i soggetti iscritti al Fondo Volo con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che **hanno aderito** ai Fondi complementari, l'aliquota da applicare è pari

al **37,70%** (a seguito della riduzione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164);

- per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come illustrato con il messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l'aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 164/1997 (5%), ed è pari al **38%**.

Per individuare l'aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice "Tipo lavoratore" indicato nelle denunce annuali e/o mensili:

X3 = aliquota **IVS** del **40,82%**;

Y3 = aliquota **IVS** del **37,70%**;

Z3 = aliquota **IVS** del **38%**.

3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

Per l'anno 2025 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al **32,65%**.

4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

Con la circolare n. 80 dell'11 luglio 2022, alla quale si rinvia, è stata illustrata la disciplina applicabile in materia di prosecuzione volontaria ai giornalisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato.

Per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all'evidenza contabile separata del medesimo FPLD, si conferma l'aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al **33%**.

5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell'anno 2025, relative ai soggetti - distinti per categoria - autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 o con decorrenza successiva a tale data.

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2025

| CATEGORIE | ALIQUEUTE % COEF. RIPARTO | BASE | QUOTA PENSIONE | TOTALE IVS |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) | Aliquota Coefficienti | 0,11% 0,003947 | 27,76% 0,996053 | 27,87% 1 |
| AGRICOLI DIPENDENTI | Aliquota Coefficienti | 0,11% 0,003630 | 30,19% 0,996370 | 30,30% 1 |
| PESCATORI soggetti alla legge n. 250/1958 | Aliquota Coefficienti | 0,11% 0,010506 | 10,36% 0,989494 | 10,47% 1 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro | Aliquota Coefficienti | 0,11% 0,010055 | 10,83% 0,989945 | 10,94% 1 |
| DOMESTICI | Aliquota Coefficienti | 0,1375% 0,010579 | 12,86% 0,989421 | 12,9975% 1 |

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2025

| CATEGORIE | ALIQUEUTE % COEF. RIPARTO | BASE | QUOTA PENSIONE | TOTALE IVS |
|--|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) | Aliquota Coefficienti | 0,11% 0,003333 | 32,89% 0,996667 | 33% 1 |
| AGRICOLI DIPENDENTI | Aliquota Coefficienti | 0,11% 0,003630 | 30,19% 0,996370 | 30,30% 1 |
| PESCATORI soggetti alla legge n. 250/1958 | Aliquota Coefficienti | 0,11% 0,007383 | 14,79% 0,992617 | 14,90% 1 |
| LAVORATORI occupati in cantieri di lavoro | Aliquota Coefficienti | 0,11% 0,007550 | 14,46% 0,992450 | 14,57% 1 |
| DOMESTICI | Aliquota Coefficienti | 0,1375% 0,007890 | 17,29% 0,992110 | 17,4275% 1 |

6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni (cfr. la circolare n. 96 del 3 giugno 2003).

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

L'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno deve essere calcolato con le seguenti aliquote:

| | Artigiani | Commercianti |
|---|-----------|--------------|
| Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,48% |
| Collaboratori di età non superiore ai 21 anni | 24% | 24,48% |

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2025. I valori sono stati definiti arrotondando all'unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili e al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

ARTIGIANI

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria

(Decorrenza 1° gennaio 2025)

| Classi di reddito | | Reddito medio imponibile | Contribuzione mensile |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | 24% |
| 1 | Fino a € 18.555 | € 18.555 | € 371,10 |
| 2 | da € 18.556 a € 24.704 | € 21.630 | € 432,60 |
| 3 | da € 24.705 a € 30.853 | € 27.779 | € 555,58 |
| 4 | da € 30.854 a € 37.002 | € 33.928 | € 678,56 |
| 5 | da € 37.003 a € 43.151 | € 40.077 | € 801,54 |
| 6 | da € 43.152 a € 49.300 | € 46.226 | € 924,52 |
| 7 | da € 49.301 a € 55.447 | € 52.374 | € 1.047,48 |
| 8 | da € 55.448 | € 55.448 | € 1.108,96 |

COMMERCianti

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria

(Decorrenza 1° gennaio 2025)

| Classi di reddito | | Reddito medio imponibile | Contribuzione mensile |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | 24,48% |
| 1 | Fino a € 18.555 | € 18.555 | € 378,53 |
| 2 | da € 18.556 a € 24.704 | € 21.630 | € 441,26 |
| 3 | da € 24.705 a € 30.853 | € 27.779 | € 566,70 |
| 4 | da € 30.854 a € 37.002 | € 33.928 | € 692,14 |
| 5 | da € 37.003 a € 43.151 | € 40.077 | € 817,58 |
| 6 | da € 43.152 a € 49.300 | € 46.226 | € 943,02 |
| 7 | da € 49.301 a € 55.447 | € 52.374 | € 1.068,43 |
| 8 | da € 55.448 | € 55.448 | € 1.131,14 |

Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati con riferimento al "reddito medio imponibile".

7. Versamenti volontari nella Gestione separata

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in

base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 184/1997, ossia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2025, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Poiché nel 2025 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non può essere inferiore a 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e a 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga